

N. 00103/2009 REG.SEN.

N. 00076/2009 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Valle D'Aosta

(Sezione Unica)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 21 e 26 della legge 1034/71 e successive modifiche e integrazioni,
Sul ricorso numero di registro generale 76 del 2009, proposto da:
Riente Daniele, in qualità di legale rappresentante della Val Oro Caffè di
Riente Daniele & C. S.a.s., rappresentato e difeso dall'avv. Emanuele
Mazzocchi, presso il cui studio, in Aosta, via Torre del Lebbroso, 37, ha
eletto domicilio;

contro

Azienda U.S.L. Valle D'Aosta, in persona del legale rappresentante,
rappresentata e difesa dall'avv. Ignazio Pagani, con domicilio eletto presso
lo studio dell'avv. Bellora, in Aosta, via P. Pretoria 19;

nei confronti di

Dussman Service S.r.l., in persona del legale rappresentante, rappresentata
e difesa dagli avvocati Filippo Martinez e Davide Moscuza, con domicilio
eletto presso la Segreteria del T.A.R. Valle d'Aosta, in Aosta, piazza

Accademia S. Anselmo, 2;
Regisport S.C.R.L., in persona del legale rappresentante, non costituitasi in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

a) della deliberazione prot. n. 1326 del 17 agosto 2009 – comunicata con atto 27 agosto 2009, prot. n. 76664, pure impugnato - con cui il Direttore generale pro-tempore dell'Azienda regionale Sanitaria USL della Valle d'Aosta:

- ha revocato l'aggiudicazione alla ditta VAL ORO Caffè di Riente Daniele & C. S.a.s. della concessione del servizio bar/spaccio presso l'ospedale regionale "Umberto Parini" e del servizio bar /spaccio con annessa rivendita di giornali presso il Presidio ospedaliero Beauregard per il periodo di anni quattro;

- ha approvato il verbale di diserzione della gara;

- ha indetto nuova gara per la selezione di un contraente/concessionario per l'affidamento del servizio di gestione, per un periodo di anni quattro, del bar/spaccio presso l'ospedale regionale "Umberto Parini" e del bar /spaccio con annesso servizio di rivendita di giornali presso il Presidio ospedaliero Beauregard di Aosta;

b) del bando di gara, prot. n. 77919 in data 1 gennaio [‘rectius’: settembre] 2009 promosso dalla Azienda USL Valle d'Aosta per la selezione di un contraente/ concessionario per l'affidamento del servizio di gestione, per un periodo di anni quattro, del bar/spaccio presso l'ospedale regionale

“Umberto Parini” e del bar /spaccio con annesso servizio di rivendita di giornali presso il Presidio ospedaliero Beauregard di Aosta;

c) di ogni ulteriore atto comunque connesso ai provvedimenti impugnati;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Azienda U.S.L. Valle D’Aosta e di Dussman Service S.r.l.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 dicembre 2009 il cons. Maddalena Filippi e uditi gli avvocati: Laura Marozzo, su delega e per conto dell’avvocato Emanuele Mazzocchi, per la società ricorrente, Ignazio Pagani per l’Azienda USL e Davide Moscuza per la società controinteressata;

Avvisate le stesse parti ai sensi dell’art. 21, decimo comma della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, introdotto dalla legge n. 205 del 2000;

Premesso in fatto e considerato in diritto quanto segue:

1. – La controversia all’esame concerne la revoca – disposta dal direttore generale dell’Azienda USL della Valle d’Aosta con atto 27 agosto 2009, prot. n. 76664 - dell’aggiudicazione alla società ricorrente della concessione del servizio bar /spaccio presso l’ospedale regionale “Umberto Parini”, nonché della concessione del servizio bar /spaccio con annessa rivendita di giornali presso il Presidio ospedaliero Beauregard.

La revoca è stata disposta perché – come si legge nella motivazione del provvedimento – in esito ai controlli effettuati dall'Amministrazione sono emersi precedenti penali a carico del legale rappresentante della società ricorrente (Val Oro Caffè di Riente Daniele & C. S.a.s.) e del legale rappresentante della società ausiliaria (Chaine S.a.s. di Grosso Paolo e Riente Daniele) e sono di conseguenza risultate non veritiere le autodichiarazioni con cui, in sede di presentazione dell'offerta, era stata invece esclusa l'esistenza di precedenti in tal senso.

Si sono costituite in giudizio sia l'Azienda USL, sia la società cui è stata aggiudicata la concessione dei servizi in questione, a conclusione della nuova gara indetta con il medesimo provvedimento di revoca.

2. – Il ricorso non è fondato.

2.a - Con i motivi di ricorso si sostiene che il decreto penale di condanna nei confronti del legale rappresentante della società ricorrente è stato emanato per un comportamento – l'omesso versamento di ritenute previdenziali e assistenziali – che l'interessato, in assoluta buona fede, ha ritenuto non incidente sulla sua “moralità professionale” e quindi tale da non dover essere necessariamente segnalato nella domanda di partecipazione alla gara d'appalto. Tanto più che la multa inflitta è stata regolarmente pagata e che nella banca dati del Casellario Giudiziale non risulta nulla. Sicché una tale condanna - irrilevante ai fini dell'oggetto dell'appalto - non può essere ritenuta idonea a pregiudicare la valutazione in ordine all'affidabilità della società ricorrente.

Si aggiunge poi – con riferimento alle condanne inflitte al legale rappresentante della società ausiliaria – che il legale rappresentante della ricorrente (oltre che socio della ausiliaria), quando ha fatto la dichiarazione circa l'inesistenza di carichi penali con riguardo ad entrambi i soggetti, non era a conoscenza delle condanne penali che avevano in passato colpito il proprio socio, oltretutto non nella sua veste di socio accomandatario della società e comunque prima che l'interessato entrasse a far parte della società medesima.

La revoca della aggiudicazione – disposta sul solo rilievo della dichiarazione mendace resa dal legale rappresentante della società ricorrente – sarebbe dunque del tutto sproporzionata rispetto all'entità dei fatti così come realmente verificatisi.

2.b - Ad escludere la fondatezza dei motivi – e anche a prescindere dalla autonoma rilevanza della non veridicità della dichiarazione - è sufficiente la considerazione della natura dei reati oggetto di condanna.

Va infatti sottolineato che, mentre il legale rappresentante della società ricorrente è stato condannato per omesso versamento di ritenute previdenziali (continuato), il legale rappresentante della società ausiliaria è stato condannato per tentata e continuata frode in commercio e per violazione delle norme sulla disciplina igienica degli alimenti e bevande (anch'essa continuata e in concorso con altri).

La gravità delle condotte sanzionate, tenuto conto del servizio oggetto di aggiudicazione (bar/spaccio presso l'Ospedale), induce a ritenere che le condanne inflitte – e non dichiarate al momento dell'offerta – incidono

sulla “moralità” della società ricorrente e della società ausiliaria, minando in radice la loro affidabilità professionale e quindi costituiscono motivazione idonea a sorreggere l’impugnata revoca dell’aggiudicazione.

Né è rilevante la circostanza che una delle due condanne riguardanti il legale rappresentante della società ausiliaria sia stata emanata prima della costituzione della società medesima: come risulta dalla documentazione agli atti – e come la stessa società ricorrente implicitamente ammette - il decreto penale del GIP di Aosta 16 febbraio 2005, di condanna per una tentata frode in commercio commessa il 27 settembre 2004, è stato emanato quando l’interessato era da diversi anni legale rappresentante della società ausiliaria.

3. – Il ricorso va dunque respinto.

Le spese e le competenze di lite – liquidate come in dispositivo – seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Valle d’Aosta respinge il ricorso in epigrafe.

Condanna la società ricorrente al pagamento – a favore della Azienda USL e della società Dussman Service S.r.l. - delle spese e delle competenze di lite, liquidate in €. 3.000,00 (tremila/00) ciascuna.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Aosta nella camera di consiglio del giorno 10 dicembre 2009 con l'intervento dei Signori:

Paolo Turco, Presidente

Maddalena Filippi, Consigliere, Estensore

Silvio Ignazio Silvestri, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 11/12/2009

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO